

NOTIZIE sul CONGEDO PARENTALE

Legge per i dipendenti del reparto scuola

In base all'ultimo **CCNL** valido fino al **31-12-2023**

5. **Nei primi 12 anni di vita del bambino** ciascun genitore, anche contemporaneamente, può usufruire dell'astensione facoltativa dal lavoro per un periodo, anche frazionato, con le seguenti modalità:

- la madre lavoratrice, per un periodo non superiore a 6 mesi;
- il padre lavoratore per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 quando il padre esercita il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi;
- qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 10 mesi.

6. **Per il personale docente**, data la specifica caratterizzazione delle istituzioni oggetto del presente CCNL, la fruizione del congedo parentale potrà aver luogo esclusivamente su base giornaliera. Per il personale ATA il congedo parentale è fruibile nella singola giornata in modalità oraria pari alla metà dell'orario medio giornaliero, riferito al mese precedente nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

7. **Il diritto del congedo parentale** è riconosciuto anche se l'altro genitore non ne ha diritto. La somma dei periodi fruibili dai due genitori non può superare complessivamente i 10 mesi, elevabili a 11 quando il padre beneficia di 7 mesi di astensione.

8. Durante il periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità) la lavoratrice madre, o in alternativa il padre lavoratore nell'ipotesi prevista dall'art. 28 del D.Lgs. 151/2001, hanno diritto a percepire un'indennità pari al 90% della retribuzione media globale giornaliera.

9. **Durante il periodo di astensione facoltativa (congedo parentale)** il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire **un'indennità pari al 30% della retribuzione**.

10. **Il beneficio spetta:**

- fino al compimento **dei sei anni di vita del bambino** e per un periodo complessivo tra i genitori di 6 mesi, **senza condizioni di reddito**;
- da 6 anni e un giorno fino a 8 anni** se il reddito del singolo genitore interessato sia inferiore a **2,5 volte il trattamento minimo** di pensione a carico dell'Assicurazione Generale obbligatoria;
- da 8 anni e un giorno fino al compimento di 12 anni di età** il congedo parentale **non è indennizzabile**.

11. **La richiesta di congedo parentale** deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore ai 5 giorni di calendario (c. 3 art. 7 del D.Lgs. 80/2015).

Il datore di lavoro non può opporre rifiuto alla richiesta di congedo.

12. **Non può essere richiesto l'orario flessibile/potenziato** di cui agli artt. 49 (70 ore) e 24 (orario supplementare), alle lavoratrici madri nel periodo di tutela previsto dalla vigente normativa.

13. Il congedo parentale di cui al presente articolo spetta anche nel caso di adozione nazionale e internazionale e di affidamento.

14. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L'indennità è dovuta, con le stesse modalità dei genitori naturali, entro gli 8 anni dall'ingresso del minore in famiglia.